



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

Provincia di Trapani

7° SETTORE URBANISTICA – S.U.E.

Provvedimento n. 2 del 08/03/2017

OGGETTO: Considerazioni sulle nozioni e definizioni degli interventi edilizi. Elencazione e specificazione, in dettaglio, delle più comuni e ricorrenti definizioni in ambito urbanistico-edilizio.

IL CAPO SETTORE

Richiamate le disposizioni normative in materia di urbanistica ed edilizia vigenti nella Regione Sicilia;

Premesso che,

- la regione Sicilia, ex dall'art. 14 lett f) dello Statuto, ha nella materia urbanistica competenza esclusiva e che con la L.R. 37/85 ha recepito, in maniera dinamica, e per alcuni articoli in maniera statica, la norma quadro in materia edilizia (L. 47/85) ora abrogata dal T.U. per l'edilizia (DPR 380/2001);
- in base al principio di gerarchia delle fonti, del DPR 380/01, (ad esclusione degli articoli direttamente applicabili relativi alla materia penale - esclusiva competenza dello stato) possono trovare applicazione in Sicilia solo quegli articoli che, in quanto norme primarie, sono trasfusione di norme pregresse recepite precedentemente, per effetto del recepimento dinamico effettuato dal legislatore siciliano, ovvero quelle recepite espressamente dalle varie leggi succedutesi nel tempo nella regione;
- le definizioni tipologiche degli interventi edilizi di cui all'art. 20 della l.r. 71/78, (indicate con nessun rinvio alla normativa nazionale) prevalgono sulle definizioni di cui all'art. 3 del DPR 380/01 per quanto non compatibili con l'art. 31 della l. 47/85 recepito dinamicamente con la l.r. 37/85;
- la Regione Siciliana con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380;

Tenuto conto che è necessario oltre che il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa di settore anche la definizione di un documento che consenta di individuare, per ciascuna tipologia d'intervento, il corrispondente provvedimento e il relativo regime procedurale in modo da fornire a cittadini e tecnici un quadro ricognitivo e riassuntivo dei titoli abilitativi coesistenti in Sicilia nei riguardi dell'attività edilizia in ambito regionale, sì da garantire alla cittadinanza un servizio di qualità oltre che di partecipazione ai processi formativi dell'attività amministrativa;

Atteso che un siffatto documento (*vademecum*) debba essere redatto nella forma di provvedimento dirigenziale con l'obiettivo di fornire indicazioni e criteri con i quali individuare in modo univoco la categoria di intervento edilizio cui l'opera da realizzare debba ascrivere e, di conseguenza l'individuazione dell'eventuale titolo abilitativo necessario per la sua concreta esecuzione;

Preso atto che:

- lo studio e la realizzazione del *vademecum* che ci si propone di realizzare richiede una notevole mole di lavoro stante la complessità della materia trattata, la molteplicità

delle normative di settore e gli indirizzi giurisprudenziali che a vari livelli si intersecano nella definizione degli interventi;

- per adempiere a tale compito è necessario passare attraverso attente valutazioni, analisi e confronti con tutto il personale tecnico del Settore;

Preso atto, altresì che il vigente PRG è stato approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 900 del 28/07/2006, pubblicato in G.U.R.S. parte I n. 48 del 13/10/2006 Suppl. Ord. e che lo stesso Assessorato, nell'approvarlo, ha stralciato le zone B6, B7, B8 e B9 consentendo nelle stesse soltanto l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione escludendo quindi la possibilità dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 20 della L.R. 71/78;

Considerato che:

- l'Assessorato, non consentendo la ristrutturazione edilizia nelle zone stralciate, ha voluto evitare l'esecuzione di tutte quelle opere di trasformazione (pesante) che portassero ad un organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente;
- all'epoca dell'approvazione del Piano (2006) il concetto o la definizione di ristrutturazione edilizia non era così articolato e specificato come poi è avvenuto negli anni successivi con varie sentenze, anche della Suprema Corte (anni 2010/2015), che hanno invece introdotto il doppio concetto di: **ristrutturazione edilizia pesante** e di **ristrutturazione edilizia leggera** in luogo della definizione data dall'art. 20 della L.R. 71/78;
- in definitiva può passare l'interpretazione sviluppata ed argomentata nei paragrafi successivi con la quale si può ragionevolmente affermare che la ristrutturazione edilizia leggera non è altro che una manutenzione straordinaria cosiddetta pesante;

Ritenuto che con le interpretazioni che seguono, sui concetti di ristrutturazione edilizia leggera e manutenzione straordinaria, si persegue lo stesso fine voluto dall'A.R.T.A. quando nell'approvazione del PRG ha stralciato le zone B6, B7, B8 e B9 consentendo nelle stesse soltanto l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione al fine di evitare l'esecuzione di tutte quelle opere di trasformazione importante degli organismi edilizi;

Stabilito che è necessario procedere in una prima fase, alla elencazione e specificazione, in dettaglio, delle più comuni e ricorrenti definizioni in ambito urbanistico-edilizio;

DISPONE

che, nell'esame dell'istruttoria delle pratiche edilizie, debba farsi riferimento alle seguenti nozioni e definizioni:

Nozioni

- a. **Pertinenza urbanistica**: (cass. sez. III n. 40018 del 27.10.2008 - cass. pen. sez. III, 21 marzo 1997 n. 4056 - TAR Toscana Firenze, sez. III 17 luglio 2003, n. 2850 - TAR Lazio, 19 gennaio 2007, n. 44). La chiusura o la veranda può essere ricondotta ad una pertinenza urbanistica, così come precisato nella circ. N. 2 del 5 marzo 2004 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, e pertanto dovranno essere verificate le seguenti condizioni per individuarne la natura pertinenziale:
 - a1. è struttura autonoma non accorpata alla struttura preesistente;
 - a2. non è parte costitutiva di altro fabbricato (cass. pen. sez. 3 n. 2017 del 25.10.2007);
 - a3. ha peculiarità proprie;
 - a4. propria individualità fisica;
 - a5. propria conformazione strutturale;
 - a6. preordinata ad una esigenza oggettiva dell'edificio principale;

- a7. funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dell'edificio preesistente;
- a8. sfornita di un autonomo valore di mercato;
- a9. non valutabile in termini di cubatura;
- a10. dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

Pertanto: una pertinenza, per poter essere definita tale, deve avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, non essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, ed inoltre essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui afferisce. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso, sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica, costituisce parte essenziale dello stesso e lo completa affinché soddisfatti ai bisogni cui è destinato (vedi Sentenza Corte Suprema - Sezione III Penale – n A087 del 28.1.2008).

b. **Ristrutturazione edilizia:**

- ***Pesante:*** Si ha ristrutturazione edilizia se e in quanto si realizzi una assoluta trasformazione tale da condurre ad un edificio diverso da quello precedente per tipo, caratteristiche, dimensioni e localizzazione, mediante interventi su parti costitutive dell'immobile e l'inserimento di nuove parti costitutive ed impianti.
- ***Leggera*** (Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48947 del 11/12/2015): Questa Corte ha più volte precisato, ..., che devono ritenersi realizzabili, previa ... S.C.I.A., le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza, nel senso, cioè, di diversa da quelle descritte dall'art. 10, comma 1 lett. c), che possono incidere, invece, sul carico urbanistico (Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010, Magistrati, Rv 247177; Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Cavallo, Rv. 246757);

Sempre questa Corte è pervenuta ad affermare che, per effetto delle più recenti modifiche, gli interventi di "ristrutturazione edilizia", consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati alla procedura semplificata della SCIA se ... rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta, Rv. 260551).

Ne consegue che un intervento di demolizione e ricostruzione con volumetria non superiore a quella complessiva preesistente, e dunque certamente non incidente sul carico urbanistico, quale elemento considerato dalla norma evidentemente determinante, non può, atteso che si prescinde anche dalla modifica della sagoma, non rientrare nelle ristrutturazioni edilizie "leggere", come tali assoggettabili a mera segnalazione certificata di inizio attività.

E ancora, la giurisprudenza (Cass.Penale n.8669/2007) ha chiarito che la ristrutturazione edilizia “pesante” ricorre quando venga alterato anche uno dei parametri elencati all’art. 10 comma 1 lett. c), e pertanto pare corretto ritenere che una ristrutturazione che modifichi la sagoma dell’edificio nella maggior parte dei casi implicherà modifiche dei prospetti e/o del volume, ragione per cui rimarrà soggetta a SCIA o a permesso di costruire.

Parimenti non si tratta di ristrutturazione pesante in caso di modesta sopraelevazione del tetto a seguito della modifica delle falde del tetto e l’introduzione di nuovo elemento architettonico che risulti in un altrettanto modesto incremento della volumetria. In questo caso infatti il modesto incremento dell’altezza massima della copertura non assume alcun rilievo purché non si trasformi in maggiore volume a disposizione del fabbricato (altrimenti si presenterebbe la situazione ex art. 10 comma 1 lett.c) del DPR n. 380/2001) e incida su parametri urbanistici (idem valga anche per la coibentazione esterna che è un rimedio teso al miglioramento della coibentazione senza incidere sui parametri urbanistici). Sul punto, vedasi TAR Lombardia, Brescia, sent. 948/2013.

- c. **Manutenzione ordinaria**: ovvero quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo di esempio, rientrano in questa categoria, i seguenti interventi:

- sostituzione delle finiture degli edifici
 - finiture necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
 - la sostituzione di infissi e serramenti come porte, finestre, portoni d’ingresso e anche vetrine dei negozi, senza cambiare caratteristiche come la sagoma e il colore
 - la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni
 - il rifacimento di intonaci interni
 - la verniciatura delle porte dei garage
 - l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, ovvero la riparazione o sostituzione del manto di tegole di copertura o dell’orditura secondaria del tetto, senza intervenire su sagoma e pendenza
 - riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e camini anche con materiali diversi
 - riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni
 - installazione di grate o inferriate alle finestre
 - installazione di tende da sole o zanzariere o di doppi vetri alle finestre
 - rifacimenti di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili e portici
 - manutenzione e sistemazione del verde privato
 - sostituzione di apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell’impianto idrico
 - manutenzione obbligatoria periodica di caldaie e impianti di riscaldamento
 - riparazione dell’impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce.
- d. **Manutenzione straordinaria**: Il concetto di manutenzione straordinaria si fonda sul duplice presupposto che i lavori siano preordinati alla mera rinnovazione o sostituzione di parti dell’edificio o alla realizzazione di impianti igienico-sanitari o tecnologici e che i volumi e le superfici preesistenti non vengano alterati o non siano destinati ad altro uso (TAR Campania Napoli, sez. VI, 04.08.2008, n. 9725); Da quanto sopra esposto è evidente che i termini lessicali discriminanti ai fini della determinazione della casistica in cui ricomprendere la manutenzione straordinaria o

la ristrutturazione edilizia sono, per come fra l'altro riportati nelle definizioni che la stessa legge utilizza:

- rinnovare e sostituire (per gli interventi di manutenzione straordinaria);
- trasformare – (per gli interventi di ristrutturazione edilizia);

Caratteristica principale della ristrutturazione edilizia è la trasformazione dell'immobile.

Quella della manutenzione straordinaria è l'innovazione.

A titolo di esempio, rientrano in questa categoria, i seguenti interventi:

- consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio, sia in fondazione che in elevazione
- sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari
- rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- sostituzione di tramezzi interni con modifica dello schema distributivo, ma senza alterare superfici, volumi e destinazione d'uso
- frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, purché non comportino la modifica dell'assetto distributivo dell'intero fabbricato
- interventi di realizzazione di elementi accessori o pertinenziali che non comportino l'aumento di volumi o superfici utili, come scale di sicurezza ed ascensori, volumi tecnici, centrali termiche, anche all'esterno dell'edificio
- interventi finalizzati al risparmio energetico, come la coibentazione o rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di cappotti esterni
- rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni
- modesta sopraelevazione del tetto a seguito della modifica delle falde dello stesso e l'introduzione di nuovo elemento architettonico, che risulti in un altrettanto modesto incremento della volumetria.

In questo caso infatti, l'intervento non potrà essere annoverato tra gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante, come precedentemente individuato e il modesto incremento dell'altezza massima della copertura non assumerà alcun rilievo purché non si trasformi in un maggiore volume a disposizione del fabbricato (*si presenterebbe, altrimenti, la situazione ex art. 10 comma 1 lett.c) del DPR n. 380/2001*) e vada ad incidere sui parametri urbanistici (*la stessa cosa vale anche per la coibentazione esterna che è un rimedio teso al miglioramento della coibentazione dell'edificio senza che ciò vada ad incidere sui parametri urbanistici*). Sul punto, vedasi TAR Lombardia, Brescia, sent. 948/2013.

- e. **Sagoma edificio**: deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale (vedi Sentenza Corte Suprema - Sezione III Penale - n. 39408 del 9.10.2008).
- f. **Opere precarie**: sono quelle realizzate in modo tale da essere di facile o agevole rimozione (cass. sez. III n. 222/07): Il criterio della precarietà scelto dal legislatore regionale siciliano inerisce il criterio strutturale (la facile amovibilità) e non il criterio funzionale (l'uso temporaneo e provvisorio) quale l'uso effettivamente precario dell'opera.

In materia edilizia un'opera si può considerare precaria e quindi realizzabile senza la necessità del permesso di costruire allorché, a prescindere dei materiali impiegati o dalla più o meno agevole amovibilità, sia oggettivamente destinata ad un uso provvisorio e momentaneo (vedi Sentenza Corte Suprema - Sezione III

Penale - n. 27258 del 14.7.2010); nel merito è opportuno sottolineare come non rilevi il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la perpetuità della sua funzione. In particolare la Corte Suprema - Sezione III Penale - (con Sentenze nn. 4002/1999 e 39074 del 8.10.2009) stabilisce che la natura precaria del manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (vedi parere Avvocatura Comunale prot. n. 63241 del 25/10/06).

- g. **Facile o agevole rimozione**: (cass. pen. sez. n.3 n. 35011 del 26.4.2007; cass. pen. sez. 3 n. 2017 del 25.10.2007). Unica condizione di accesso al regime di favore previsto dall'art.20 della LR n.4/2003.

“Non possono comunque considerarsi *“realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”* opere che abbiano struttura portante anche in muratura e blocchi di laterizi (pur sempre non intese oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo), realizzate sul terrazzo di copertura di un edificio e **stabilmente incorporate, alle opere murarie già esistenti si da non potersi procedere alla separazione se non incidendo sull'integrità di dette opere.**”

Pertanto una veranda, o un terrazzo (esteso max 50 mq) chiuso con struttura imbullonata nell'edificio esistente, e realizzata/o con qualsiasi tipo di materiale (ferro, legno, cemento, plastica ecc.), **è da considerare struttura di facile amovibilità.**

Nel concetto di facile amovibilità, infatti, non rientra la possibilità di:

1. riutilizzo parziale o totale dei materiali impiegati per la realizzazione della chiusura per un successivo reimpiego;
2. né i tempi e le modalità per la rimozione o il periodo di godimento della stessa.

Condizione indispensabile, in caso di eventuale rimozione, **è la concreta separazione delle opere precarie realizzate, senza che venga recato danno o nocumento all'edificio preesistente.**

E'esclusa, pertanto, qualsiasi compenetrazione strutturale della chiusura con l'edificio principale.

- h. **Superficie utile (Su)**

L'art. 7 NTA del PRG definisce la superficie utile come: La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, cavedi, ecc.). Dal computo della superficie utile sono esclusi: i porticati pubblici e privati (qualora non superino il 40% della Superficie Coperta Sc, se esterni alla stessa Sc), le logge rientranti, i balconi, le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie.

La **Su** (superficie utile) è l'elemento che assieme all'altezza computata da piano utile a piano utile, definisce la volumetria.

Pertanto, in considerazione che alla volumetria o all'eventuale aumento della stessa è associato l'aumento del carico urbanistico, dovrà intendersi come **superficie utile** e quindi da distinguere necessariamente dalla **superficie non residenziale**, quella superficie che pur essendo ubicata al di sotto del piano stradale o del piano di campagna a sistemazione ultimata sia destinata ad accogliere uffici, locali residenziali, attività artigianali, industriali e/o commerciali, con presenza umana continuativa ad esclusione quindi di magazzini, parcheggi e locali accessori

che non prevedano una presenza umana continuativa.

i. **Superficie coperta (Sc)**

Come definita dell'art. 7 NTA del PRG: Area rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutte le superfici edificate dell'edificio, comprese le superfici dei porticati di uso pubblico e privato e le verande. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le grondaie, se hanno sporgenze non superiori a m. 1,20; le pensiline d'ingresso se non superano gli 8,00 mq. di superficie; le parti di edificio completamente sotterranee; le piscine, le vasche all'aperto e le serre.

j. **Altezza del fabbricato (H)**

Come definita dell'art. 7 NTA del PRG: L'altezza massima fra quelle delle varie fronti, misurata: dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede della fronte) all'estradosso dell'ultimo solaio, per gli edifici con copertura piana o inclinata fino al 40%; dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta, per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40%.

k. **Volume del fabbricato (V)**

Come definito dell'art. 7 NTA del PRG: Pari alla somma dei prodotti della superficie utile dei singoli piani, per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'estradosso dell'ultimo solaio.

Definizioni

- a1. **Portico**: struttura posta al piano terra, aperta su due o più lati, facente parte integrante dall'unità edilizia e/o immobiliare cui è asservita, ad essa saldamente ancorata, caratterizzata da pilastri che ne sorreggono la copertura.
- a2. **Tettoia**: struttura intelaiata poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati.
- a3. **Loggia**: struttura non aggettante rispetto alle pareti perimetrali dell'edificio, aperta su un lato, protetta da parapetto o ringhiera.
- a4. **Balcone**: struttura in aggetto rispetto alle pareti perimetrali dell'edificio, praticabile, aperta su due o tre lati, protetta da parapetto o ringhiera.
- a5. **Pensilina**: struttura in aggetto rispetto alle pareti perimetrali dell'edificio, non praticabile, avente funzione di riparo dagli agenti atmosferici.
- a6. **Gazebo**: struttura di arredo, leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
- a7. **Pergotenda**: struttura di arredo, installata su pareti esterne dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
- a8. **Pergolato - berceau**: struttura di arredo, leggera e amovibile, costituita da elementi lineari in metallo o in legno di limitata sezione, atti ad ombreggiare

con rampicanti, spazi aperti di pertinenza di edifici esistenti, quali giardini, cortili, terrazzi, balconi, priva di copertura e chiusure verticali di qualsiasi genere.

- a9. **Veranda**: è un elemento pertinenziale caratterizzato da:
- *chiusure* realizzate su superfici esistenti su balconi su terrazze e anche tra fabbricati;
 - *strutture precarie di facile rimozione* realizzate su superfici esistenti su balconi, terrazze e anche tra fabbricati;
 - *strutture su aree private aperte almeno su un solo lato* (cass. III sez. 222/07).

LA PRESENTE DISPOSIZIONE ENTRA IN VIGORE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED E' APPLICABILE ALLE FUTURE OPERE ED A QUELLE GIA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE MA NON ANCORA INIZIATE.

DISPONE

altresì che copia del presente provvedimento sia notificata: al Sindaco, al Segretario Generale, al Comandante della Polizia Municipale e a tutti i capi Settore dell'Ente.

Campobello di Mazara, li 08/03/2017

Il Responsabile SUE
(F.to Geom. Giorgio Gurrieri)

IL CAPO SETTORE
(F.to Arch. Salvatore Montalbano)